

Sez. 1Civile , Ordinanza n. 3587 del 11 Marzo 2003

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - rel. Consigliere -

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull'istanza di regolamento di competenza proposta d'ufficio, con ordinanza del tribunale per i minorenni di Messina depositata il 7.3.2002, nella causa relativa alla minore S.F., nata a Roma il 2.1.2000.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14.2.2003 dal Relatore Cons. Dott.

Giuseppe Vito Antonio Magno;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto dichiararsi, in Camera di consiglio, la competenza del tribunale per i minorenni di Roma.

Premesso che:

- con decreto in data 31.1.2002, il tribunale per i minorenni di Roma, sul ricorso di D.D.L.V. per la pronuncia di decadenza di S.P., padre naturale della minore nominata in epigrafe, dalla potestà genitoriale sulla medesima, dichiarò la propria incompetenza per territorio ed indicò quale giudice competente il tribunale per i minorenni di Messina, in ragione del fatto che la ricorrente, con memoria in data 15.1.2002, aveva comunicato di aver trasferito la propria residenza e quella della figlia in tale città;
- che quest'ultimo tribunale, con ordinanza depositata il 7.3.2002, ritenendosi a sua volta incompetente, chiese, d'ufficio, il regolamento di competenza, ai sensi degli articoli 45 e 47, quarto comma, c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

- che il chiesto regolamento è ammissibile, trattandosi d'incompetenza per territorio in un caso previsto dall'articolo 28 c.p.c., con riferimento agli artt. 70, n. 1, stesso codice, e 336, 1^a co., c.c. che, nei procedimenti per la pronuncia dei provvedimenti cui si riferiscono gli articoli 330 e ss., c.c, la competenza per territorio si determina, secondo costante giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 11022/1997, 2184/1996, 4143/1995), con riferimento al luogo in cui il minore dimora abitualmente, al momento della presentazione della domanda (Cass. n. 2184/1996);
- che in virtù di tale criterio di "prossimità", adottato nella preminente considerazione dell'interesse del minore da norme interne e da convenzioni internazionali (art. 3, legge 27 maggio 1991, n. 176, Conv. sui diritti del fanciullo; artt. 4, 5, 6, 7, legge 15 gennaio 1994, n. 64, autorizzazione alla ratifica di altre convenzioni minorili), è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o "si trova" di fatto (art. 8, co. 1^a, legge 28 marzo 2001, n.149, modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; art. 7, co. 2^a, legge n. 64/1994 cit.);
- che peraltro è stato ritenuto, con un orientamento giurisprudenziale condiviso dal collegio, che il principio della perpetuano jurisdictionis (art. 5, c.p.c.) - per cui la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore col quale egli convive (articolo 45, 2^a co., c.c.) - è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale e prevale su quello di "prossimità", per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 2184/1996), quando il provvedimento, in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente, sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che s'inserisca incidentalmente nella medesima procedura; applicandosi invece il criterio di "prossimità" allorché, dopo l'avvenuto trasferimento, sia richiesto un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunciato

dal giudice originariamente competente (Cass. n. 11611/1991).

RITENUTO IN FATTO

- che - secondo quanto risulta dagli atti del processo, consultabili direttamente dalla corte in questa fase - sul ricorso depositato il 12.6.2000 da D.D.L.V. non era stato pronunciato alcun provvedimento nel merito;

- che, pertanto, in applicazione del principio della perpetuati jurisdictionis, ed in virtù dei criteri sopra richiamati, devesi ritenere sussistente la competenza, per materia e territorio, del tribunale per i minorenni di Roma, non rilevando, al fine dello spostamento della competenza territoriale, l'avvenuto trasferimento a Messina, in corso di procedura, della madre istante e della figlia minorene. Visto l'articolo 375, primo comma, n. 5, c.p.c;

P.Q.M.

Pronunciando sul regolamento di competenza, annulla il provvedimento 31.1.2002 del tribunale per i minorenni di Roma e dichiara la competenza per territorio del medesimo tribunale per i minorenni. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2003